

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione o impugnazione senza effettivo conferimento della procura: quali conseguenze sulle spese processuali?

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

NDR: in senso conforme Cass. 10 maggio 2006, n. 10706.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.4.2018, n. 8570

...omissis...

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal *omissis* in relazione alle lesioni subite in conseguenza di un investimento subito ad opera di un veicolo assicurato dalla società convenuta, era stata accolta l'eccezione di prescrizione della stessa, con rigetto della domanda;

per la cassazione di tale decisione *omissis* propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste la società *omissis*, subentrata all'originaria convenuta, interponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad unica censura illustrata da memoria e resistita da controricorso.

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso principale è inammissibile;

dall'intestazione del ricorso, infatti, risulta che il ricorrente è rappresentato e difeso dall'avv. *omissis*, per mandato "a margine dell'atto di citazione in primo grado";

non può prendersi in considerazione il foglio separato allegato al controricorso, contenente la procura per il ricorso per cassazione in una sorta di bozza, mai notificata, del ricorso stesso, in quanto, prescindendo dalle inescusabili motivazioni dedotte, deve trovare applicazione *ratione temporis* l'art. 83 c.p.c., comma 2, ragione per cui detta procura, non effettivamente inserita in alcuno degli atti processuali richiamati da tale norma, avrebbe dovuto essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non già con firma certificata dal difensore, privo nella specie del relativo potere (Cass., 16 dicembre 2015, n. 25293; Cass., 10 novembre 2015, n. 22877; Cass. 15 marzo 2001, n. 3757);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, come nella specie, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio. (Cass., 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass., 9 marzo 2011, n. 5554);

l'insussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene così definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore - e non anche la parte da lui nominata - essendo l'atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello *ius postulandi* da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno;

invero lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei controricorrenti nel giudizio di legittimità;

in tal senso depone il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione in data 10 maggio 2006, n. 10706, secondo cui "in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla

o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo";

l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, dell'incidentale, in quanto notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 527 c.p.c.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l'incidentale e condanna il difensore del ricorrente, avv. *omissis*, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com